

Gentile CLIENTE

Oggetto: richiesta dati per compilazione DICHIARAZIONE IVA 2022

Con la presente circolare vengono riepilogati i documenti e le informazioni necessarie per la compilazione della Dichiarazione IVA annuale 2022 relativa all'anno d'imposta 2021.

La documentazione dovrà essere inviata allo Studio entro e non oltre lunedì 24 gennaio 2022; si invita a prendere contatto con il professionista di riferimento per concordare eventuali appuntamenti necessari alla predisposizione della Dichiarazione IVA.

Si sottolinea che eventuali ritardi potrebbero comportare l'allungamento dei tempi per la predisposizione e l'invio della Dichiarazione annuale IVA con il conseguente slittamento della possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l'eventuale credito annuale IVA.

Si invita inoltre a predisporre i documenti in formato digitale (files o scansione diretta dei documenti) e a fornirli allo Studio su chiavetta usb o via email.

Si ricorda che:

- la Dichiarazione IVA può essere inviata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2022, con termine ultimo per la presentazione fissato al 30 aprile 2022 che, in quanto festivo, slitta al 2 maggio 2022;
- l'eventuale credito IVA scaturente dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione dal 10 giorno successivo alla sua presentazione; fino ad un importo pari a euro 5.000 il credito può tuttavia essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2022 scorso (e quindi anche nella prossima scadenza del 16 gennaio) senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA (tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono quindi possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito IVA annuale possono essere compensati dal 1° gennaio senza alcun tipo di vincolo);
- la compensazione del credito annuale IVA deve avvenire obbligatoriamente tramite presentazione del modello F24 per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);

- per l'utilizzo dell'eventuale credito IVA scaturente dalla dichiarazione per un importo superiore ad euro 5.000 la dichiarazione stessa dovrà essere munita del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato;
- i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA calcolato sul periodo d'imposta 2020 pari ad almeno 8 sono esonerati, fino ad un importo pari a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito annuale IVA;
- l'eventuale residuo credito IVA 2020, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà essere utilizzato (utilizzando il codice tributo 6099 – anno 2020) fino alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2021, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021;
- dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che prevede il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato).

Visto la presenza di alcune modifiche rispetto gli anni precedenti, si invita ad una attenta lettura della presente circolare e ad una scrupolosa compilazione e predisposizione dei documenti richiesti.

Documentazione da predisporre:

1. Prospetto riepilogativo annuale ("Liquidazione annuale") dal quale risulti:
 - il totale delle operazioni attive imponibili e l'iva relativa, oltre a quelle non imponibili (anche a seguito di lettera d'intento), esenti o non soggette; si prega di evidenziare l'eventuale presenza di operazioni con esigibilità dell'IVA diversa rispetto alla fatturazione (indicare quindi separatamente le fatture emesse negli anni precedenti ma con IVA esigibile nel 2021, le fatture emesse nel 2021 ma con IVA esigibile negli esercizi successivi e/o altre operazioni attive ad esigibilità IVA differita).
 - il totale delle operazioni passive imponibili, non imponibili, indetraibili, esenti e non soggette indicando anche il riferimento normativo o una descrizione della tipologia delle operazioni; si prega di evidenziare l'eventuale presenza di operazioni con esigibilità dell'IVA diversa rispetto alla registrazione (indicare quindi separatamente le fatture ricevute negli anni precedenti ma con IVA detraibile nel 2021, le fatture ricevute nel 2021 ma con IVA detraibile negli esercizi successivi e/o altre operazioni passive ad esigibilità IVA differita).

2. Ammontare del costo dei beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,45 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);
3. Ammontare del costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni).
4. Fotocopie delle fatture di acquisto o di leasing e vendita dei cespiti del 2021 (compreso quelle inferiori a 516,46 Euro), con relativi mastri;
5. Ammontare degli acquisti dei beni e servizi destinati alla rivendita (merci);
6. Ammontare degli acquisti dei beni e servizi destinati alla produzione (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.);
7. Ammontare degli acquisti intracomunitari distinti in acquisti di servizi e di beni e relativa riconciliazione con gli eventuali modelli Intrastat;
8. Ammontare delle cessioni intracomunitarie, distinte in vendite di servizi e di beni e relativa riconciliazione con i modelli Intrastat;
9. Ammontare degli acquisti o importazioni (anche mediante contratti di leasing) di telefoni cellulari e relativi servizi di gestione, per i quali si è detratto una percentuale di iva superiore al 50%: si precisa che deve essere analiticamente indicato l'imponibile e l'imposta detratta sia per gli acquisti delle apparecchiature che per le spese relative ai servizi di gestione;
10. Ammontare delle fatture di vendita emesse nei confronti dei condomini;
11. Ammontare delle fatture di vendita suddiviso tra imponibile e imposta emesse nei confronti dei clienti privati cioè consumatori finali (non titolari di partita IVA); nel caso di presenza di unità locali in più regioni tali valori dovranno inoltre essere suddivisi per regione di vendita;
12. Ammontare complessivo degli acquisti di beni di cui all'art. 17 c. 3 D.P.R. 633/1972 (autofattura) suddivisi per tipologia;
13. Ammontare complessivo delle operazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate con la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano;
14. Ammontare complessivo delle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali, con relativa imposta pagata;
15. Ammontare delle operazioni di acquisto di rottami e di altri materiali di recupero;
16. Ammontare delle operazioni registrate nell'anno 2021 a seguito di variazioni in aumento o diminuzione di solo imposta, relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;

17. Ammontare degli acquisti effettuati nell'anno 2021 da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (trattasi di fatture di acquisto senza IVA) quali:

- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, comma 1 e2 del Decreto Legge n.98 del 2011 (superminimi);
- Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all'articolo 1, comma da 54 a 89 della legge n.190 del 2014 (forfettari);

17. Ammontare delle operazioni eseguite con il regime dell'inversione contabile cosiddetto "reverse charge", sia dal lato attivo che passivo. In particolare deve essere specificato analiticamente se tali operazioni sono ricomprese in altre voci ai fini IVA, ad esempio ricomprese nel riepilogo delle vendite e/o negli acquisti con aliquota al 4%,10%,22%.

Inoltre devono essere analiticamente distinte le operazioni con *reverse charge* tra:

- operazioni di acquisto o cessioni di rottami e altri materiali di recupero;
- operazioni di cessione di pallets
- operazioni di cessioni di oro, e argento puro;
- operazioni di acquisto o cessioni subappalti nel settore edile, cioè le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito di imposta ai sensi dell'art.17, comma 6, lettera a) (vecchio *reverse charge*)
- operazioni di acquisto o cessioni di fabbricati strumentali senza applicazione dell'Iva
- operazioni di acquisto o cessioni di telefoni cellulari, tablet, senza applicazione dell'iva
- operazioni di acquisto o cessioni di microprocessori senza applicazione dell'iva
- operazioni di acquisto o cessioni di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione installazione di impianti e di completamento relative a edifici senza applicazione dell'iva in quanto l'imposta è dovuta dal cessionario (ex art. 17 comma 6 lettera a-ter)
- operazioni di acquisto o cessioni relative al settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (ex art. 17 comma 6 lettere d-bis, d-ter e d-quater);

18. Ammontare delle operazioni attive soggette allo Split payment, effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni o nei confronti delle altre società elencate negli appositi elenchi; in tal caso è necessario individuare sia l'imponibile che l'imposta connessa.

19. Ammontare dell'IVA versata per la regolarizzazione del cosiddetto splafonamento;

20. Per chi ha usufruito del Plafond, oltre a specificare il metodo adottato (solare o annuale) annotare in un prospetto, mese per mese, le seguenti somme:

- a) ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari per ogni mese;
- a) ammontare del plafond utilizzato per importazione di beni per ogni mese;

- b) volume d'affari suddiviso per ogni mese relativamente all'anno di imposta 2021;
- c) ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2021;
- d) volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2020;
- e) ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2020;

N.B. i dati di cui ai punti d) ed e) devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2021 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, cioè abbiano utilizzato il metodo mensile, ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2021, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

N.B. per i soggetti che hanno ricevuto e/o emesso dichiarazioni d'intento, si ricorda di verificare l'utilizzo corretto del plafond segnalando eventuali splafonamenti.

21. copia delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) inviate relative all'anno 2021 con l'indicazione delle eventuali variazioni da apportare agli importi comunicati.

In merito, si ricorda che è possibile inviare la liquidazione periodica IVA del IV trimestre 2021 (LIPE) direttamente in Dichiarazione IVA, purché la trasmissione venga effettuata entro il 28 febbraio 2022. A tale fine si chiede di fornire il file telematico/excel dell'adempimento;

22. ammontare dell'eventuale credito IVA annuale precedente e sua utilizzazione nelle liquidazioni periodiche o in compensazione nel corso dell'anno 2021 (allegare copie F24 o stampa da cassetto fiscale delle compensazioni);
23. eventuali richieste di rimborso, o di utilizzo del credito IVA in compensazione, effettuati nel corso dell'anno 2021 (allegare copie F24 o stampa da cassetto fiscale delle compensazioni, oltre alla copia del mastrino della contabilità relativo);
24. eventuale riepilogo delle richieste di compensazione e rimborso infrannuale effettuate nel corso del 2021 (allegare copie dei relativi modelli);
25. prospetto riassuntivo delle liquidazioni IVA e dei versamenti effettuati nel corso del 2021 (allegare copie F24 relative ai versamenti o stampa da cassetto fiscale dei versamenti effettuati).
26. nell'ipotesi in cui dalla Dichiarazione IVA annuale emerga un credito, la modalità di utilizzazione prescelta (riporto nel 2022, compensazione, rimborso), specificando l'ammontare previsto per ciascun utilizzo;
27. indicazione del metodo utilizzato per il calcolo dell'acconto IVA effettuato nel 2021 (storico, previsionale, analitico o altre particolari casistiche);

28. copia F24 relativi ad eventuali versamenti eseguiti per immatricolazione di auto di provenienza UE;
29. copia F24 relativi ad eventuali ravvedimenti operosi effettuati nel corso del 2021 (anche riferiti ad annualità precedenti) o pagamento di sanzioni inerenti all'IVA;
30. copia F24 di eventuali versamenti IVA effettuati nell'anno 2021 e relativi ad IVA degli anni 2019 e 2020 avvenuti successivamente alla presentazione della Dichiarazione IVA 2021;
31. ammontare delle operazioni di vendita effettuate con l'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 124 D.L. 34/2020 (beni esenti causa Covid-19).

Al fine di un rapido riscontro da parte dello Studio, si invita a compilare e a far pervenire, unitamente ai documenti sopra richiesti, il seguente prospetto, indicando per ogni punto eventuali note aggiuntive o spiegazioni relative.

Punto	- NOTE AGGIUNTIVE -
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

N.B. Si ribadisce che l'eventuale credito IVA emergente dalla Dichiarazione di importo superiore ad euro 5.000,00 potrà essere utilizzato solo dopo la presentazione della dichiarazione e purché questa rechi l'apposizione del Visto di Conformità da parte di un professionista abilitato.

In presenza di un credito annuale IVA si invita comunque a contattare lo Studio per determinarne le migliori modalità di utilizzo e le relative tempistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti.

Cordiali Saluti

Schio, lì 14 gennaio 2022

STUDIO AUDAX